

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 22 del 9 Settembre 2023

### SOMMARIO

<b>1. PREPARAZIONE DEI RIFIUTI PER IL RIUTILIZZO CON PROCEDURA SEMPLIFICATA -</b>	
Definiti le modalità operative e i requisiti minimi di qualificazione degli operatori .....	2
<b>2. REVISORI LEGALI -</b> Pubblicato il bando per l'esame di idoneità professionale con le nuove regole - Anno 2023 - Domande entro il prossimo 28 settembre .....	4
<b>3. COSTI DI MEDIAZIONE -</b> Al via al nuovo credito d'imposta e al patrocinio statale .....	5
<b>4. TERZO SETTORE -</b> Fissate le modalità e i termini per l'accesso al contributo per gli enti che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani .....	6
<b>5. RIFORMA DELLO SPORT -</b> Pubblicato il D.Lgs. n. 120/2023 "Decreto correttivo-bis" .....	6
<b>6. NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E NORME DEROGATORIE PNRR -</b> Una breve guida per orientarsi predisposta da IFEL .....	10
<b>7. "IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: I NODI DA SCIogliere" -</b> Incontri formativi organizzati da IFEL - Calendario 2023.....	11
<b>8. BALNEARI -</b> Il Consiglio di Stato conferma la scadenza delle concessioni in essere al 31 dicembre 2023 - Nessun rinnovo automatico - La politica tace .....	11
<b>10. PROMOZIONE QUALITA' AGROALIMENTARE -</b> Definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi - Domande entro il prossimo 30 settembre .....	13
<b>11. LAVORO OCCASIONALE NEL SETTORE TURISTICO E TERMALE -</b> Le novità introdotte illustrate dall'INPS.....	14
<b>12. SOCIAL BONUS -</b> Disponibile la piattaforma per la presentazione delle istanze.....	14
<b>13. INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0 -</b> 400 milioni per le imprese del Mezzogiorno.....	15
<b>14. STUDI PROFESSIONALI -</b> In corso la presentazione dei piani formativi - In arrivo contributi per l'aggiornamento formativo del personale dipendente .....	16
<b>15. TAX CREDIT LIBRERIE - ANNO 2022 -</b> Invio delle domande dall' 11 settembre al 31 ottobre 2023.....	16
<b>16. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA 2023 -</b> Pubblicato l'elenco delle biblioteche beneficiarie .....	17
<b>17. FONDO PICCOLI COMUNI A VOCAZIONE ARTISTICA -</b> Proroga del termine di presentazione delle domande al prossimo 23 settembre .....	17
<b>18. AUTOTRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO -</b> Credito d'imposta per acquisto gasolio primo trimestre 2022 - Domande dal prossimo 11 settembre .....	18
<b>19. TRASPORTO DI PERSONE SU STRADA -</b> Credito d'imposta per acquisto gasolio secondo semestre 2022 - Domande dal prossimo 14 settembre .....	19
<b>20. AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI -</b> Credito d'imposta per acquisto gasolio secondo trimestre 2022 - Domande dal prossimo 18 settembre .....	19
<b>21. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE -</b> Definiti criteri e modalità e condizioni per l'accesso - Domande dal 10 ottobre al 12 dicembre 2023 .....	21
<b>22. IPCEI MICROELETTRONICA 2 -</b> Fissate modalità e termini per l'invio delle istanze di agevolazione - Domande dal 15 ottobre al 15 dicembre 2023.....	21

23. <b>FATTURAZIONE ELETTRONICA SECONDO TRIMESTRE 2023</b> - Imposta di bollo da versare entro il prossimo 2 ottobre.....	22
24. <b>PREVENIRE E GESTIRE LE DIFFICOLTÀ DELL'IMPRESA - VADEMECUM PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE</b> .....	23
25. <b>SOTTOSCRIZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI</b> - SEMPRE CON FIRMA QUALIFICATA ...	24
26. <b>FONDO VITTIME DEL LAVORO</b> - Aggiornati gli importi per il 2023 .....	24
Altre notizie in breve .....	25
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea .....	26

## **1. PREPARAZIONE DEI RIFIUTI PER IL RIUTILIZZO CON PROCEDURA SEMPLIFICATA - Definiti le modalità operative e i requisiti minimi di qualificazione degli operatori**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2023, il **Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 luglio 2023, n. 119**, recante "**Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**".

Emanato ai sensi degli **articoli 181 e 214-ter del D.Lgs. n. 152/2006**, il presente regolamento - che sarà in vigore dal prossimo 16 settembre - definisce:

- le **modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione** degli operatori necessari per l'esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;
- le **dotazioni tecniche e strutturali** necessarie per l'esercizio delle attività di cui al punto a);
- le **quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti**, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
- le **condizioni specifiche per l'esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo**.

### **All'articolo 3** viene definito **l'ambito di applicazione ed esclusioni**

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto "**rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario**".

Tale conformità si ritiene garantita "**quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato**".

Il prodotto ottenuto dalle operazioni indicate sopra dovrà essere munito di **etichetta** recante l'indicazione: «**Prodotto preparato per il riutilizzo**».

Sono **esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento**:

- i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
- i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
- pile, batterie e accumulatori;
- pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
- i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
- i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
- i veicoli fuori uso.

Sono altresì **esclusi dal campo di applicazione** del presente regolamento:

- i rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell'allegato 1,
- i rifiuti allo stato liquido ed aeriforme,
- i rifiuti radioattivi,
- i rifiuti da articoli pirotecnici (art. 3, comma 5).

Secondo quanto stabilito **all'articolo 4**, l'esercizio delle operazioni potrà essere avviato **decorsi novanta giorni** dalla presentazione della **comunicazione di inizio attività**, entro i quali l'amministrazione territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal presente regolamento. La comunicazione di inizio attività, a firma del gestore, dovrà essere compilata secondo il modello di cui all'Allegato 2 e presentata alla Provincia o alla Città metropolitana territorialmente competente.

Alla comunicazione, secondo quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 4, dovrà essere allegata **una relazione**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, da cui risulti:

- a) **l'ubicazione e la planimetria del centro** presso cui saranno effettuate le attività;
- b) il **titolo di godimento** dell'immobile;
- c) la **capacità di trattamento giornaliera e annuale per singola classe merceologica**, la capacità di messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei beni derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo nonché la descrizione delle operazioni di cui all'allegato C della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 messe in atto in riferimento a ciascuna classe merceologica e delle attrezzature utilizzate;
- d) **l'autocertificazione attestante il possesso di eventuali autorizzazioni ambientali** necessarie alle attività, la compatibilità edilizia e urbanistica del centro, la presenza/assenza di vincoli paesaggistici e ambientali, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela dall'inquinamento acustico e delle norme antincendio;
- e) la **destinazione urbanistica** dell'area sede dell'attività (zona territoriale omogenea ai sensi del PRG del comune) e i dati catastali identificativi della medesima area (mappali, foglio, censuario).

Nella ipotesi di preparazione per il riutilizzo di RAEE, l'avvio dell'esercizio è subordinato alla **visita preventiva da parte dell'amministrazione competente**, da effettuarsi **entro sessanta giorni** dalla data della predetta comunicazione.

La visita preventiva **verifica la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche** stabilite dagli allegati VII e VIII del decreto legislativo n. 49 del 2014.

Le imprese o le società per le quali è effettuata la comunicazione di inizio di attività, **verranno iscritte in un apposito registro provinciale**.

**All'articolo 5** vengono individuati i **requisiti soggettivi** per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo da parte del gestore.

L'impresa individuale la società che svolge le attività di preparazione per il riutilizzo deve, inoltre:

- a) essere in regola con gli obblighi relativi **al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonché a quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**;
- b) non trovarsi, in sede di presentazione della comunicazione, in stato di liquidazione o essere, comunque, soggetto ad una procedura concorsuale con finalità liquidativa.

Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato mediante **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** allegata alla comunicazione, redatta in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.

**All'articolo 6** vengono individuate le dotazioni tecniche dei centri di preparazione per il riutilizzo

I centri di preparazione per il riutilizzo hanno caratteristiche e dotazioni tecniche conformi a quanto previsto nell'allegato 1 e possono ricevere i rifiuti indicati nel catalogo di cui al medesimo allegato, entro le quantità massime ivi individuate, conferiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Presso il centro è tenuto uno **schedario**, suddiviso in **tre sezioni** (Sezione A - Conferimento; Sezione B - Gestione; Sezione C - Cessione), finalizzato a registrare i dati afferenti ai rifiuti conferiti ed alle operazioni su di essi effettuate.

Lo schedario deve essere **conservato per cinque anni**.

**Due sono gli allegati al decreto.**

Nell'Allegato 1 vengono individuate **le caratteristiche e dotazioni tecniche di un centro di preparazione per il riutilizzo**.

Mentre, nell'Allegato 2 viene riportato il "**Modello per la comunicazione di inizio di attività di preparazione per il riutilizzo**"

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **2. REVISORI LEGALI - Pubblicato il bando per l'esame di idoneità professionale con le nuove regole - Anno 2023 - Domande entro il prossimo 28 settembre**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 65 del 29 agosto 2023, il **bando per l'ammissione all'esame di idoneità professionale** per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale - **Sessione 2023**.

Con successivo avviso, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale Concorsi ed esami n. 80 del 20 ottobre 2023, **almeno 30 giorni prima** della prima prova scritta, verrà data comunicazione della **data**, dell'**ora** e della **sede** in cui le prove avranno luogo.

Si tratta del primo esame che si svolge in base alle nuove regole dettate dal **D.M. 13 febbraio 2023, n. 71**, in vigore dal 1° luglio 2023.

La domanda di ammissione alle prove d'esame dovrà essere presentata **esclusivamente via internet, attraverso l'applicazione informatica** resa disponibile su Portale della Revisione legale della Ragioneria Generale dello Stato.

La procedura di compilazione on-line dovrà essere completata **entro le ore 23:59 del 28 settembre 2023** (trentesimo giorno, decorrente dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale).

Il sistema informatico rilascia il **numero identificativo** e la **ricevuta di avvenuta iscrizione** all'esame che il candidato deve stampare, sottoscrivere con firma autografa e consegnare all'atto dell'identificazione il giorno della prima prova scritta, unitamente a copia di un valido documento di identità.

All'atto della compilazione della domanda, il candidato è tenuto:

- a) al versamento on-line - tramite **PagoPA** - del **contributo per le spese di esame** nella misura di **100,00 euro**,
- b) all'assolvimento contestuale dell'**imposta di bollo** dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica, nella misura di **16,00 euro**, tramite il servizio @e.bollo, che consente l'acquisto della marca da bollo digitale.

La Commissione esaminatrice verifica la regolarità delle domande di ammissione.

I candidati non ammessi e quelli che non hanno diritto all'esonero parziale richiesto riceveranno apposita **comunicazione per mezzo PEC**.

L'elenco degli ammessi verrà depositato almeno 20 giorni prima dell'inizio delle prove presso la segreteria della Commissione e pubblicati sul sito [www.revisionelegale.mef.gov.it](http://www.revisionelegale.mef.gov.it).

La Commissione esaminatrice può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura dell'esame, ove venga accertata, anche a campione, la mancanza dei requisiti. Qualora, anche a seguito del superamento delle prove d'esame, si accerti la mancanza dei requisiti di ammissione alla prova di idoneità professionale, l'Amministrazione si riserva di non ammettere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali o di disporre la cancellazione.

L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale, secondo le seguenti modalità:

a) la **prima prova scritta** consiste nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe e verte, nell'insieme, su tutte le materie di seguito indicate:

- *contabilità generale;*
- *contabilità analitica e di gestione;*
- *disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;*
- *principi contabili nazionali e internazionali;*
- *analisi finanziaria;*
- *informatica e sistemi operativi;*

- *economia politica, aziendale e finanziaria;*
- *principi fondamentali di gestione finanziaria;*
- *matematica e statistica;*

b) la **seconda prova scritta** consiste nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe e verte, nell'insieme, su tutte le materie di seguito indicate:

- *diritto civile e commerciale;*
- *diritto societario;*
- *diritto fallimentare;*
- *diritto tributario;*
- *diritto del lavoro e della previdenza sociale;*

c) la **terza prova scritta** comprende un quesito a contenuto pratico attinente alle materie di seguito indicate:

- *gestione del rischio e controllo interno;*
- *principi di revisione nazionali e internazionali;*
- *disciplina della revisione legale;*
- *deontologia professionale e indipendenza;*
- *tecnica professionale della revisione.*

Alle **prove orali** sono ammessi i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 18/30 di voto in ciascuna prova scritta.

Al termine della sessione d'esame la Commissione pubblica l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato l'esame con il voto complessivamente riportato.

LINK:

[Per consultare il testo del bando, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere all'applicazione informatica e procedere all'inoltro della domanda, cliccare QUI.](#)

### **3. COSTI DI MEDIAZIONE - Al via al nuovo credito d'imposta e al patrocinio statale**

**Per incentivare gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, previsto un sostegno statale che va dal credito d'imposta al patrocinio statale.**

Il 22 agosto scorso sono, infatti, entrati in vigore **due decreti ministeriali**, entrambi datati 1° agosto 2023 ([pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023](#)), voluti dalla riforma Cartabia, che hanno l'obiettivo di **spingere il ricorso alla mediazione**, gestita da organismi accreditati al Ministero della Giustizia, per la risoluzione delle liti in alternativa al giudizio del Tribunale ordinario.

In pratica chi farà ricorso alla mediazione ora può godere di un **credito d'imposta fino a 600,00 euro (o 300,00 se l'accordo non si raggiunge)** a copertura dei costi dell'organismo di mediazione.

Qualora la mediazione sia attuata nelle **materie obbligatorie** (diritti reali, locazione, comodato, condominio, divisione e successioni ereditarie, affitto di azienda, diffamazione a mezzo stampa, contratti di somministrazione, assicurativi, bancari e finanziari, patti di famiglia, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, società di persone e subfornitura) nell'importo **rientrano anche le spese legali fino ad un massimo di 600 euro**, somma che si aggiunge al credito di imposta per le indennità di mediazione versate all'organismo.

Il massimale annuo del credito è di euro 2.400,00 per le persone fisiche, mentre per le persone giuridiche il limite annuo è stabilito in euro 24.000,00.

In caso di mediazione disposta dal Giudice l'importo convertibile in credito d'imposta può arrivare a 518,00 euro, a copertura del contributo unificato versato per il giudizio estinto con l'accordo.

Sempre nelle **materie obbligatorie** e in caso di mediazione demandata dal Giudice, le nuove disposizioni prevedono anche la **possibilità di patrocinio a spese dello Stato**.

Le istanze per i crediti d'imposta (utilizzabili in compensazione tramite modello F24) dovranno essere **inserite entro il 31 marzo di ogni anno** per le procedure concluse l'anno precedente su una piattaforma in via di predisposizione dal Ministero della Giustizia, che consentirà di inserire le istanze entro il 31 marzo 2024.

**La riforma ha inoltre innalzato fino ad euro 100.000,00 l'esenzione dell'imposta di registro per gli accordi di mediazione**, che sarà dovuta unicamente per la parte eccedente tale importo.

Per maggiori informazioni sull'accesso alla mediazione consigliamo di **contattare il Servizio di conciliazione istituito presso ogni Camera di Commercio**.

LINK:

[Per consultare il testo dei due decreti e della relativa relazione illustrativa, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul contenuto dei due decreti, cliccare QUI.](#)

#### **4. TERZO SETTORE - Fissate le modalità e i termini per l'accesso al contributo per gli enti che erogano servizi socio-sanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2023, il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2023**, recante il riconoscimento del **contributo straordinario**, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.

Tale fondo di cui all'articolo 8 del D.L. n. 144/2022, convertito dalla L. n. 175/2022, è stato **incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023** dall'articolo 1, comma 366 della L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023).

Con il decreto vengono, inoltre, stabiliti i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle richieste per l'accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione dell'importo del contributo stesso e le procedure di controllo.

Il contributo può essere richiesto dalle **istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani**.

E' possibile presentare la richiesta di contributo a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma informativa e per i successivi trenta giorni.

Per accedere al contributo, il richiedente dovrà effettuare, attraverso SPID, CIE o CNS, la **registrazione sulla piattaforma informatica «Contributo energia»**, accessibile direttamente dal sito del Ministero per le disabilità e dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

#### **5. RIFORMA DELLO SPORT - Pubblicato il D.Lgs. n. 120/2023 "Decreto correttivo-bis"**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023, il **Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120**, recante "**Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40**".

Il decreto n. 120/2023 - in vigore dal 5 settembre 2023 - apporta ulteriori modifiche alla riforma dello sport, anche con riguardo alle prestazioni rese dai lavoratori sportivi, dai collaboratori e dai volontari.



Le principali modifiche riguardano gli importi e la durata delle prestazioni e la legittimità dell'impiego di lavoratori della pubblica amministrazione.

Le modifiche introdotte riguardano:

- il **Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**, avente ad oggetto il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (art. 1);
- il **Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37**, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (art. 2);
- il **Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38**, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (art. 3);
- il **Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39**, avente ad oggetto la semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi (art. 4);
- il **Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40**, avente ad oggetto misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (art. 5).

Ricordiamo che precedentemente era già stato pubblicato il [Decreto legislativo del 5 ottobre 2022 n. 163](#), contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 36/2021, le cui norme oggetto delle modifiche, dovevano essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2023, ma con il D.L. n. 198/2022, convertito dalla L. n. 14/2023 (c.d. "Milleproroghe"), l'entrata in vigore **è stata rinviata al 1° luglio 2023**.

### **Adeguamento dello statuto**

Tra le tante novità introdotte, segnaliamo, in particolare, quella che riguarda l'adeguamento degli statuti. Il D.Lgs. n. 120/2023 introduce un periodo transitorio per poter **adeguare gli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) alle nuove disposizioni** riguardanti:

- **l'oggetto sociale,**
- **l'esercizio di attività strumentali e secondarie a quella sportiva dilettantistica.**

Con l'aggiunta del comma 1-quater all'articolo 7, si stabilisce che la **mancata conformità degli statuti** ai criteri di cui al comma 1 dell'art 7 del DLgs. 36/2021 renderà inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) e gli enti già iscritti che non provvederanno ad adeguare gli statuti entro tale data verranno cancellati d'ufficio dal Registro.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovranno uniformare i propri statuti alle disposizioni del Capo I **entro il 31 dicembre 2023**.

Secondo quanto disposto dal nuovo comma 2-bis dell'articolo 12, le modifiche statutarie adottate entro 31 dicembre 2023, **"sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto"**.

### **Definizione di lavoratore sportivo**

All'articolo 25, si definisce "**lavoratore sportivo**" chi, nel settore sia professionistico che dilettantistico, esercita l'attività sportiva ricevendo un corrispettivo:

- **l'atleta,**
- **l'allenatore,**
- **l'istruttore,**
- **il direttore tecnico,**
- **il direttore sportivo,**
- **il preparatore atletico,**
- **il direttore di gara,**
- **ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo** le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Viene inoltre precisato che **non sono lavoratori sportivi** coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. **possono avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale** (art. 25, comma 3-bis).

### **Lavoratori della pubblica amministrazione**

Il nuovo decreto, al nuovo comma 6 dell'articolo 25, prevede che i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare a propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche:

- in qualità di **volontari**,
- **fuori dall'orario di lavoro** (fatti salvi gli obblighi di servizio),
- **previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza**.

In questo caso si ha diritto al **solo rimborso delle spese documentate** relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

L'attività può essere con corrispettivo solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Decorso il termine di 30 giorni non intervenga l'autorizzazione o il rigetto, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

Per ciò che riguarda l'elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, si avrà un elenco tenuto e aggiornato dal Dipartimento per lo Sport.

Mentre per la disciplina riguardante i **direttori di gara**, per ogni singola prestazione sarà sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, (oltre al compenso eventualmente pattuito, le spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'ente medesimo).

Infine, ai **lavoratori sportivi** titolari di **collaborazioni coordinate e continuative** si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51, L. n. 289/2002, in quanto «soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente».

### **Destinazione d'uso dei locali**

Le sedi delle ASD e SSD in cui si svolgono le attività sportive dilettantistiche previste dallo statuto **sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee** previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444/1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Questo significa che gli enti sportivi dilettantistici possono utilizzare immobili a destinazione urbanistica diversa da quella sportiva per lo svolgimento della propria attività sportiva, nel rispetto dei requisiti richiesti dalle norme regionali e dai regolamenti sportivi.

### **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**

Le modifiche apportate al D.Lgs. n. 39/2021 dall'articolo 4 riguardano sostanzialmente il **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, istituito presso il Dipartimento per lo sport.

Al Registro devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che effettivamente svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa.

Nel Registro - secondo quanto stabilito dal nuovo comma 1 dell'articolo 5 - sono iscritte **tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici** di cui



all'articolo 6, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che svolgono **attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa**, e che posseggono i requisiti richiesti dall'articolo 6 del presente decreto.

Sono iscritti in una **sezione dedicata** del Registro le Società e le Associazioni sportive riconosciute da Federazioni sportive paralimpiche e Discipline sportive paralimpiche, riconosciute dal CIP.

La domanda di iscrizione dovrà essere inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante, anche paralimpici, che verificano, in particolare, la **conformità dello statuto** del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze, o, in mancanza di un organismo affiliante, secondo le modalità stabilite nel provvedimento di cui all'articolo 11.

### **Abolizione della presentazione del Modello EAS**

Secondo quanto stabilito dal nuovo comma 6-bis dell'articolo 5, del D.Lgs. n. 39/2021, alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti **non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30**.

### **Acquisizione della personalità giuridica e patrimonio minimo**

Come già accade per il Terzo settore, anche per le ASD è stata attivata una **procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica**.

È compito del notaio verificare la documentazione (atto costitutivo e statuto) ed i requisiti per l'acquisizione della personalità giuridica.

Per richiedere la personalità giuridica l'ASD deve avere un **patrimonio minimo di 10.000 euro**.

In caso il patrimonio non sia costituito da denaro, il valore dello stesso deve risultare da una **perizia giurata da un revisore legale o da una società di revisione**.

Nell'eventualità in cui il patrimonio minimo si riduca di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea dei soci per deliberare:

- la ricostituzione del patrimonio minimo (attraverso versamento in denaro da parte dei soci);
- oppure la trasformazione dell'ente in associazione priva di personalità giuridica;
- oppure lo scioglimento dell'ente.

In particolare, con il comma 5 dell'articolo 4 vengono apportate le seguenti modifiche all'articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2021.

- 1) All'istanza di riconoscimento della personalità giuridica devono essere allegati il **rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale** e, entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale (nuovo comma 1-bis);
- 2) Per le **associazioni già in possesso della personalità giuridica conseguita ai sensi del D.P.R. n. 361/2000**, che ottengono l'iscrizione nel **registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS)** (che di fatto sostituirà l'attuale Registro CONI), l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al citato D.P.R. n. 361/2000 è **sospesa, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro**.

Nel periodo di sospensione, le predette associazioni **non perdono la personalità giuridica acquisita** con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.

Dell'avvenuta iscrizione al registro nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio competente, entro quindici giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente (nuovo comma 1-ter);

- 3) Per le **associazioni già in possesso della personalità giuridica conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017** (Codice del Terzo settore), che ottengono l'iscrizione nel Registro, rimane efficace l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica.

La cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo settore determina la **cancellazione d'ufficio dal Registro dell'associazione quale persona giuridica**.

L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore provvede a comunicare prontamente all'ufficio competente del Registro ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri. Rimane fermo quanto previsto all'articolo 9 e al comma 2 dell'articolo 11 (nuovo comma 1-quater).

Nello specifico, sarà cura del notaio (dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge) depositare l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica comprensiva dei relativi allegati presso il competente ufficio del Dipartimento per lo Sport, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il **notaio** che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter, deve **depositarlo entro venti giorni presso il Registro**, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi.

In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, **richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica** (nuovo comma 2 dell'articolo 14).

Se il notaio **non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo**, ne deve dare comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, **agli amministratori dell'ente**.

Gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche.

Se, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, **questa si intende negata** (nuovo comma 3-bis dell'articolo 14).

Si considera **patrimonio minimo** per il conseguimento della personalità giuridica una **somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro**.

Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una **relazione giurata**, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (nuovo comma 3-ter dell'articolo 14).

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 3-ter è **diminuito di un terzo in conseguenza di perdite**, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare.

- la **ricostituzione del patrimonio minimo** oppure
- la **trasformazione**,
- la prosecuzione dell'attività in forma di **associazione non riconosciuta**,
- la **fusione** o
- lo **scioglimento dell'ente** (nuovo comma 3-quater dell'articolo 14).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **6. NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E NORME DEROGATORIE PNRR - Una breve guida per orientarsi predisposta da IFEL**

A partire dal 1 luglio 2023 ha acquistato efficacia il nuovo Codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023, entrato in vigore dal 1 aprile di quest'anno.

Il Codice dispone che in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC si applichino, anche dopo il 01 luglio 2023, le disposizioni:

- di cui al [D.L. n. 77/2021](#), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021;
- di cui al [D.L. n. 13/2023](#), convertito con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023;

**finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.**

Al fine di supportare gli Enti locali nello svolgere celermente le procedure di affidamento, IFEL ha predisposto il documento "**Nuovo Codice Appalti e norme derogatorie PNRR. Una breve guida per orientarsi**", suddiviso in due parti:

- la prima analizza **le novità normative e le motivazioni** che, nell'ambito del PNRR, hanno spinto il Governo italiano a riformare il codice dei contratti;
- la seconda approfondisce **le specifiche tempistiche per gli appalti PNRR**, le norme volte a semplificare la conferenza dei servizi, il DNSH, i monitoraggi e le misure finalizzate a ridurre il rischio di contenzioso negli appalti PNRR.

L'elaborato, che fornisce indicazioni operative al fine di approfondire i rapporti tra queste norme e individuare nodi e criticità da chiarire, rientra tra le attività previste dalla convenzione stipulata tra IFEL, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Ragioneria Generale dello Stato e la Direzione Centrale per la Finanza locale del Ministero dell'Interno in attuazione dell'art. 57 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con Legge n. 157/2019.

LINK:

[Per consultare il documento IFEL, cliccare QUI.](#)

## **7. "IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: I NODI DA SCIogliere" - Incontri formativi organizzati da IFEL - Calendario 2023**

Il primo luglio 2023, a conclusione di un percorso avviato con l'adozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del programma Next Generation EU (NGEU), ha acquistato efficacia ed è diventato operativo il **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36**, "*Nuovo codice dei contratti pubblici*".

Con l'entrata in vigore del nuovo codice i Comuni, chiamati a gestire numerosi progetti PNRR, a realizzare investimenti in tempi stretti e a confrontarsi con nuove procedure, si trovano a dover affrontare una fase delicata.

In questo contesto IFEL propone un **ciclo di 24 incontri formativi, suddivisi in 8 moduli, che si svolgeranno a partire dal 19 settembre fino al 21 dicembre 2023.**

L'obiettivo del percorso è quello di accompagnare e assistere gli enti locali a **dare attuazione in concreto alla riforma**, fornendo loro tutti gli elementi necessari per conoscerla e interpretarla, facendo sì che il nuovo **codice** rappresenti uno **strumento di lavoro** più che un ostacolo da affrontare.

I corsi si focalizzeranno sulle **novità e sugli snodi critici**, anche attraverso esemplificazioni e indicazioni operative, ponendo particolare attenzione alla giurisprudenza.

LINK:

[Per conoscere il programma e consultare il calendario completo, cliccare QUI.](#)

## **8. BALNEARI - Il Consiglio di Stato conferma la scadenza delle concessioni in essere al 31 dicembre 2023 - Nessun rinnovo automatico - La politica tace**

Il Consiglio di Stato, con **sentenza n. 7992 del 28 agosto 2023**, ha confermato l'illegittimità delle norme italiane che prevedono una **proroga automatica delle concessioni balneari, lacuali e fluviali**, dovendosi invece procedere ad **aste imparziali e trasparenti aperte anche ad operatori transfrontalieri** ai sensi dell'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE (c.d. "*Direttiva Bolkestein*"), che, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni ricorrenti e da alcuni TAR, è una norma self executing: i **rinnovi automatici** delle concessioni sono perciò **illeghi** come stabilito dalla prassi costante della CGUE e da ultimo dalla **EU:C:2023:301**, [C-348/22](#).

Dopo questa decisione, il governo Meloni ha deciso di istituire comunque un'altra proroga automatica di un anno, fino al 31 dicembre 2024, ponendosi in diretto contrasto con la sentenza del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato -confermando quanto stabilito con la [sentenza n. 2192/2023 del 1° marzo 2023](#) - ribadisce la necessità di mettere all'asta le concessioni balneari essendo illegittimo il c.d. "*Milleproroghe Meloni*" (art. 10-quater, comma 3 della L. n. 14/2023, di conversione del D.L. n. 198/2022) con cui si prorogava la scadenza delle concessioni in essere al 31 dicembre 2024 anziché al 31 dicembre 2023. Entro questa data, invece, avrebbero dovuto essere già effettuati la mappatura delle coste e indetti i bandi. Ma ancora nulla di tutto questo e centinaia di amministrazioni comunali non possono pianificare il futuro dei loro litorali e del loro turismo.

Che le proroghe automatiche sulle concessioni balneari siano illegittime, ormai lo sanno tutti, tanto che la questione non è nemmeno più giuridica, bensì politica.

Ma allora è lecito chiedersi: come mai il governo, in un anno di tempo, non ha fatto alcunché per decidere il futuro di migliaia di imprese, tranne una proroga automatica che si sapeva sarebbe crollata alla prima sentenza?

Il tavolo di lavoro tra ministeri e associazioni di categoria ha portato avanti solo il tema della mappatura, di cui ad oggi, a pochi mesi dalla scadenza ufficiale delle concessioni, si sa poco o nulla.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 del [decreto legislativo 26 luglio 2023, n. 106](#), è stato, infatti, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il **sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici (SICONBEP)** al fine di promuovere la **massima pubblicità e trasparenza**, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi alle **concessioni di beni pubblici**.

Prevista, per il prossimo 25 settembre, un'ultima riunione del tavolo di lavoro in materia di concessioni balneari che dovrà portare ad una linea certa e precisa da sostenere con la Commissione europea sull'applicazione della direttiva Bolkestein.

A garantire la validità dei titoli fino al 31 dicembre 2024 resta comunque l'articolo 3 della legge 118/2022 del governo Draghi (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*), che ha previsto un ulteriore anno di tempo non come proroga automatica bensì come "periodo transitorio" (e pertanto ammesso anche dai tribunali, che infatti per ora non lo hanno bocciato).

Ci associamo alla denuncia di Mondo Balneare: "***Non avere ancora scritto una proposta di legge seria, che decida come riassegnare le concessioni balneari nel rispetto dei tanti diritti in campo (non solo concorrenza e liberalizzazioni, ma anche proprietà privata, indennizzi, valore aziendale, economia, lavoro e ambiente) è stato un atto irresponsabile e sbagliato. E ormai non restano che poche settimane per rimediare***".

Serve un pronunciamento del Governo perché non è pensabile lasciare ai Comuni la partita dei rinnovi delle concessioni, con il rischio di muoversi in ordine sparso aprendo ad una pioggia di ricorsi che danneggerebbe tutti.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza n. 7992/2023, cliccare QUI.](#)

## **9. PROGETTO RISCOSSIONE - Al via il percorso formativo online realizzato da IFEL**

L'11 settembre, con il primo webinar di approfondimento sui temi dell'organizzazione dell'ufficio entrate, prende ufficialmente il via il piano formativo realizzato nell'ambito del Progetto Riscossione di IFEL.

**Il Progetto Riscossione** rientra tra le attività che il decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019, ha affidato alla Fondazione IFEL ed è finalizzato a **fornire supporto ai Comuni, allo scopo di sviluppare e accrescere la capacità di accertamento e riscossione** delle entrate comunali.

A questo fine, IFEL ha previsto l'avvio di un progetto dedicato che attraverso un mix integrato di azioni, strumenti, analisi e metodi possa rafforzare le competenze e le capacità operative del personale preposto alla gestione del ciclo delle entrate comunali.

In particolare, il percorso - che prevede la realizzazione di 2 edizioni - sarà **articolato in 4 macrocorsi, a loro volta comprendenti più webinar**, ciascuno dei quali destinato ad approfondire temi

cruciali per il rafforzamento delle competenze e l'accrescimento della capacità di accertamento e riscossione delle entrate.

Il progetto prevede la realizzazione di percorsi formativi, online ed in presenza, in modalità sincrona e asincrona, rivolti prioritariamente agli amministratori comunali ed al personale coinvolto nelle attività di gestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune.

La partecipazione è tuttavia aperta anche al personale degli altri uffici comunali.

Tutti gli eventi in programma e l'archivio delle attività svolte sono disponibili nella sezione Formazione.

LINK:

[Per saperne di più sul progetto Riscossione e consultare il programma dei primi 2 appuntamenti dell'11 e del 18 settembre insieme al calendario completo, cliccare QUI.](#)

## **10. PROMOZIONE QUALITA' AGROALIMENTARE - Definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi - Domande entro il prossimo 30 settembre**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2023, il **decreto 11 luglio 2023** del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che determina **i criteri e le modalità per la concessione di contributi** concernenti iniziative volte a:

- a) **sviluppare azioni di valorizzazione** volte ad accrescere e migliorare la divulgazione delle informazioni relative all'origine, alla reputazione, alla qualità e/o alle altre caratteristiche dei prodotti designati da DOP o IGP;
- b) **incentivare lo scambio di conoscenze**, in particolare mediante azioni di formazione professionale, condivisione delle migliori pratiche e acquisizione di competenze, nonché le azioni di informazione, con riferimento ai prodotti designati da DOP o IGP;
- c) **sostenere progetti di ricerca e sviluppo**, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale.

Sono ammessi a presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:

- a) Consorzi di tutela;
- b) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela;
- c) Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alla precedente lettera a) e/o uno o più soggetti di cui alla precedente lettera b);
- d) Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) ed altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, purchè questi ultimi siano privi dello scopo di lucro e prevedano tra i fini statutari la tutela e la valorizzazione dei prodotti designati da DOP e IGP.

I soggetti elencati devono essere in possesso dei requisiti fissati all'articolo 7 del decreto.

Le domande di contributo devono pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio PQAI IV, **esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre le ore 23:59 dell'8 marzo di ciascun anno**, all'indirizzo di posta elettronica certificata: [saq4@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:saq4@pec.politicheagricole.gov.it)

**Con riferimento all'annualità 2023**, il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui al presente decreto è fissato al **30 settembre 2023, entro e non oltre le ore 23:59**, a pena di esclusione.

Le domande di contributo possono essere presentate **dal giorno di pubblicazione sul sito internet del Ministero del numero di identificazione dell'aiuto attribuito dalla commissione.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)



## **11. LAVORO OCCASIONALE NEL SETTORE TURISTICO E TERMALE - Le novità introdotte illustrate dall'INPS**

Sono entrate in vigore nuove regole per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, che ora vengono illustrate dall'INPS con la **circolare n. 75 del 3 agosto 2023**, facendo seguito alla circolare n. 6 del 19 gennaio 2023.

Con l'**articolo 1, commi 342 e 343 della L. n. 197/2022** (Legge di bilancio 2023) sono state introdotte rilevanti modifiche alla disciplina del **Libretto Famiglia** e del **contratto di prestazione occasionale**, di cui all'articolo 54-bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, introdotto, in sede di conversione, dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Tale disposizione normativa ha fissato, per tutti gli utilizzatori del **Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale** l'importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori ad **10.000,00 euro**, ampliando il numero di beneficiari, ammettendo il ricorso anche agli utilizzatori con alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Successivamente, il **D.L. n. 48/2023**, recante "*Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*", convertito dalla **Legge n. 85/2023**, ha introdotto, all'**articolo 37**, novità alle regole di utilizzo delle prestazioni di **lavoro occasionale nel settore turistico e termale**, modificando, tra l'altro, i **limiti economici** di utilizzo e i **livelli occupazionali** oltre i quali non è possibile accedere al contratto di prestazione occasionale, per gli utilizzatori che operano nei settori dei **congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento**.

Con la **Circolare 3 agosto 2023, n. 75**, l'INPS illustra le nuove regole, precisando che:

- **dal 5 maggio 2023** possono accedere al contratto di prestazione occasionale le imprese che hanno alle proprie dipendenze fino a **25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**;
- **dal 1° gennaio 2023** le imprese utilizzatrici possono erogare **compensi fino a 15.000,00 euro** nei confronti della totalità dei prestatori;
- **dal 9 agosto 2023** il servizio online [Contratto di prestazione occasionale](#), che permette la registrazione e la comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa, è implementato con la nuova classificazione "**aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento**", selezionabile da parte degli utilizzatori che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai seguenti codici ATECO 2007:
  - **82.30.00** - Organizzazione di convegni e fiere;
  - **96.04.20** - Stabilimenti termali;
  - **93.21.01** - Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
  - **96.09.05** - Organizzazione di feste e cerimonie.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 75/2023, cliccare QUI.](#)

## **12. SOCIAL BONUS - Disponibile la piattaforma per la presentazione delle istanze**

Con un [comunicato del 28 agosto 2023](#), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto che è **disponibile la piattaforma per la presentazione delle istanze inerenti al Social Bonus** di cui all'art. 81 del D. Lgs. n. 117/2017.

Gli istanti possono inoltrare la richiesta di accesso al beneficio **compilando il format** disponibile all'interno del sito e allegando la modulistica adottata con Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese e del Direttore Generale dell'Innovazione Tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione n. 118 del 7 luglio 2023, ai sensi dell'art. 8, comma 3.

Le scadenze per la presentazione delle istanze, ai sensi del comma 2, art. 8 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della cultura del 23 febbraio 2022, pubblicato in G.U. il 14 luglio 2022, con cui sono state definite le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 81, comprese le



procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili, sono state individuate **nel 15 gennaio, 15 maggio e 15 settembre di ciascun anno.**

Pertanto, **il prossimo 15 settembre sarà la prima finestra utile** per la presentazione dei progetti da finanziare con la misura del Social Bonus.

Ricordiamo che gli Enti del Terzo Settore possono beneficiare di un credito d'imposta pari al:

- **65 per cento per le donazioni di denaro effettuate da persone fisiche;**
- **50 per cento per quelle effettuate da enti o società.**

I progetti in cui devono essere investite le donazioni ricevute devono essere finalizzati al **recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata** per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale a carattere no profit.

Il Ministero ha messo a disposizione anche una [guida alla compilazione della domanda](#).

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero del lavoro e per scaricare la modulistica necessaria, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente alla piattaforma, cliccare QUI.](#)

### **13. INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0 - 400 milioni per le imprese del Mezzogiorno**

Con un comunicato del 31 agosto, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha reso noto che a partire **dal 18 ottobre**, le micro, piccole e medie imprese delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna potranno presentare domanda per le agevolazioni previste dalla misura **Investimenti sostenibili 4.0**.

Stanziati **400 milioni** di euro dal Programma Nazionale **"Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027** per incentivare investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili che facciano ricorso alle tecnologie digitali.

I programmi dovranno prevedere, nello specifico, l'utilizzo delle **tecnologie abilitanti** (internet of things, cloud computing, additive manufacturing, big data analytics, robotica avanzata, realtà aumentata, cybersecurity) per l'ampliamento della capacità produttiva, la diversificazione della produzione, la realizzazione di nuovi prodotti o la modifica del processo di produzione già esistente o la realizzazione una nuova unità produttiva.

Le **agevolazioni** saranno concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato e potranno **coprire fino al 75 per cento delle spese ammissibili** (macchinari, impianti, attrezzature, opere murarie, programmi informatici e licenze, acquisizione di certificazioni ambientali, servizi di consulenza).

Con [decreto direttoriale del 29 agosto 2023](#) sono definiti i termini e modalità di presentazione delle domande.

L'iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

- A. **compilazione della domanda**, a partire dalle ore 10:00 del **20 settembre 2023**;
- B. **invio della domanda** di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10:00 del **18 ottobre 2023**.

Le domande devono essere presentate, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell'apposita sezione **"Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027"** del sito web di INVITALIA.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

## **14. STUDI PROFESSIONALI - In corso la presentazione dei piani formativi - In arrivo contributi per l'aggiornamento formativo del personale dipendente**

Il Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni, il fondo interprofessionale bilaterale per la formazione continua negli studi professionali e aziende collegate, nella seduta del 21 dicembre 2022, ha deliberato la pubblicazione degli Avvisi 01-02-03-04-06-07/23, per un importo complessivo di 6,5 milioni di euro.

Gli avvisi attivi riguardano diverse modalità di finanziamento dei percorsi formativi:

1. **AVVISO 01/23:** Piani formativi monoaziendali "Fondo Nuove Competenze".
2. **AVVISO 02/23:** Training voucher (catalogo) con rimborso Studio/Azienda la quota di partecipazione ai corsi disponibili a catalogo.
3. **AVVISO 03/23:** Piani formativi monoaziendali per la realizzazione di piani formativi progettati in base alle esigenze del singolo Studio/Azienda.
4. **AVVISO 04/23:** Piani formativi pluriaziendali, con quattro distinte Linee di intervento, con relativi stanziamenti di risorse.
5. **AVVISO 06/23:** Piani formativi one to one e per piccoli gruppi di colleghi, realizzabili anche sul posto di lavoro.
6. **AVVISO 07/23:** Piani formativi monoaziendali - Atlante del lavoro e delle qualificazioni per la diffusione delle risultanze e delle buone pratiche realizzate.

Con un comunicato del 31 agosto scorso, è stato reso noto che **il 1° settembre verrà aperta la presentazione dei piani formativi sugli Avvisi 04/23 - 2° sportello e 06/23 - 4a sessione.** I due Avvisi prevedono un budget residuo complessivo di **circa 730 mila euro.**

Con l'**Avviso 04/23** viene finanziata la realizzazione di piani formativi pluriaziendali, per rispondere in particolare alle esigenze settoriali provenienti dalle attività professionali, mentre l'**Avviso 06/23** consente di organizzare percorsi personalizzati.

L'inoltro dei piani formativi a Fondoprofessioni viene effettuato dagli Enti attuatori accreditati (agenzie formative) per conto degli Enti proponenti.

La compilazione del piano formativo e la sua trasmissione avvengono tramite la **piattaforma informatica di Fondoprofessioni.**

**Le domande sull'Avviso 04/23 e 06/23 dovranno pervenire, rispettivamente, entro le ore 17:00 del 13 ottobre 2023 e del 22 settembre 2023.**

Gli Avvisi, unitamente alla relativa manualistica collegata, sono [consultabili sul sito del Fondo.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato, cliccare QUI.](#)

## **15. TAX CREDIT LIBRERIE - ANNO 2022 - Invio delle domande dall' 11 settembre al 31 ottobre 2023**

La Direzione Generale Biblioteche e diritti di autore, con avviso del 31 agosto 2023, ha comunicato che sarà possibile presentare la domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24 aprile 2018, riferita all'anno 2022, dalle ore 9:00 dell'11 settembre 2023 fino al 31 ottobre 2023 alle ore 12:00.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite il [portale dedicato.](#)

Ricordiamo che, possono presentare domanda - per le spese sostenute durante l'anno 2022 - gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, con codice ATECO principale:

- **47.61** - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
- **47.79.1** - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano.

La misura concessa annualmente a ciascun esercente è al massimo pari a:

- **20.000,00 euro**, per gli esercenti di librerie che non risultano comprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (c.d. librerie indipendenti);
- **10.000,00 euro** per gli altri esercenti.

La Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore comunica, inoltre:

a) che anche per l'anno in corso nella domanda dovrà essere specificata la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, grande);

b) che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l'accesso al portale nell'anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

LINK:

[Per accedere al portale dedicato, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare la GUIDA alla compilazione della domanda, cliccare QUI.](#)

## **16. CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA 2023 - Pubblicato l'elenco delle biblioteche beneficiarie**

La Direzione Generale Biblioteche e diritti di autore, del Ministero della cultura, ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il [Decreto del Direttore Generale n. 614 del 22 agosto 2023](#), recante l'approvazione dell'elenco di biblioteche beneficiarie dei contributi per l'acquisto libri per il 2023, con l'indicazione dell'importo a ciascuna spettante, come determinato dall'articolo 2, commi 2 e 3 [del decreto del Ministro della cultura n. 8 del 14 gennaio 2022](#), recante "*Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*" con le modalità di utilizzo del contributo per l'acquisto di libri per le biblioteche.

L'articolo 1 del decreto n. 8/2022 individua le modalità di assegnazione delle risorse, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri. La quota spettante a ciascuna biblioteca è commisurata all'entità del patrimonio librario denunciato, e calcolata, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, in:

- **1.813,75 euro** per le biblioteche con un patrimonio librario inferiore ai 5.000 volumi,
- **4.232,08 euro** per quelle con un patrimonio librario compreso tra i 5.000 e i 20.000 volumi, e
- **8.464,15 euro** per quelle con un patrimonio superiore ai 20.000 volumi.

In attesa del prossimo accreditamento delle risorse finanziarie, tutti i beneficiari in elenco sono **autorizzati ad avviare le procedure di acquisto dei libri** per un ammontare almeno equivalente all'importo riconosciuto.

Pubblicate le [FAQ](#) con indicazioni riguardo alle modalità di affidamento e i [chiarimenti sull'utilizzo del contributo](#).

Le istanze potranno essere presentate, come da [Decreto Dirigenziale Rep. n. 127 del 24 febbraio 2022](#), esclusivamente in formato digitale tramite l'apposito applicativo telematico che sarà accessibile a partire dal 1° ottobre 2023. <https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/FEIB>

Considerata la criticità degli eventi alluvionali che hanno comportato una riapertura dei termini per l'acquisizione delle domande, il **termine per la rendicontazione della spesa**, da documentarsi attraverso le fatture emesse dalle librerie, è **posticipato al 31 dicembre 2023**.

## **17. FONDO PICCOLI COMUNI A VOCAZIONE ARTISTICA - Proroga del termine di presentazione delle domande al prossimo 23 settembre**

Il Ministero del turismo - accogliendo la richiesta di proroga trasmessa dall'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) - con [atto del 9 agosto 2023, Prot. 0015268/23](#) ha disposto la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande a valere sul Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica

sotto i 5000 abitanti, originariamente previsto per le ore 9:00 del 9 settembre dall'articolo 7, comma 3, dell'Avviso pubblico prot. n. 11013/23 del 7 giugno 2023, alle ore 12:00 del 23 settembre 2023.

Ricordiamo che, con il [Decreto interministeriale del 14 aprile 2023, Prot. 7726](#), sono state dettate le disposizioni applicative per il funzionamento del Fondo destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale, dando attuazione a quanto previsto all'articolo 1, comma 607 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023).

Il Ministero del Turismo - Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica, con [Avviso pubblico del 7 giugno 2023, Prot. 0011013/23](#), ha successivamente pubblicato un bando al fine di dare efficace e tempestiva attuazione degli interventi finalizzati a finanziare progetti di valorizzazione dei piccoli comuni a vocazione turistica.

Il Fondo avrà una valenza pluriennale sul triennio 2023-2025 e una **dotazione complessiva di 34 milioni di euro**, di cui **10 milioni di euro per l'anno 2023** e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Sono finanziabili gli interventi realizzati nei piccoli comuni a vocazione turistica, finalizzati a:

- accrescere l'accessibilità e la fruizione dell'offerta turistica da parte di persone con disabilità;
- sostenere la creazione e lo sviluppo di nuovi itinerari e destinazioni turistiche, che valorizzino l'identità territoriale e la vitalità culturale dei piccoli comuni;
- riqualificare tramite infrastrutture gli ambienti urbani e le aree oggetto di dissesto idrogeologico ai fini della fruizione turistica dell'area;
- potenziare forme di mobilità sostenibile (es. ricoveri e/o depositi per biciclette, campeggi, turismo en plein air, turismo sulle vie d'acqua, marine, lacuali e fluviali e porti turistici);
- creare, produrre e diffondere gli spettacoli dal vivo e festival;
- promuovere e sviluppare il turismo locale del settore primario e delle attività artigianali tradizionali;
- ridurre l'impatto ambientale del turismo;
- incrementare la sostenibilità ambientale della destinazione turistica.

Le domande di partecipazione al bando per i piccoli comuni a vocazione turistica potranno essere presentate dai soggetti in possesso dei requisiti tramite la piattaforma informatica del Ministero appositamente realizzata, **entro le ore 12:00 del 23 settembre 2023**.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero del turismo e per prendere visione della normativa di riferimento e delle FAQ disponibili, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare l'elenco dei comuni coinvolti, cliccare QUI.](#)

## **18. AUTOTRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO - Credito d'imposta per acquisto gasolio primo trimestre 2022 - Domande dal prossimo 11 settembre**

Il decreto-legge 144/2022 e successive modificazioni ha stanziato, all'art. 14 comma 1 lettera a), **85 milioni di euro** da destinare alle imprese di **autotrasporto di merci in conto proprio**, quale contributo straordinario erogato come credito d'imposta, nella misura massima del 28% della spesa sostenuta per acquisto di gasolio nel primo trimestre dell'anno 2022.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle more della registrazione del decreto ministeriale di attuazione siglato lo scorso 4 agosto, in data 12 agosto 2023 ha pubblicato un **comunicato del 10 agosto 2023 contenente le indicazioni utili alla presentazione delle istanze**.

Le istanze potranno essere presentate, esclusivamente sulla piattaforma implementata da Agenzia delle accise, dogane e monopoli a partire dalle **ore 15:00 del giorno 11 settembre 2023**. **La piattaforma rimane aperta fino alle ore 23:59 del giorno 29 settembre 2023**.

Il contributo è concesso a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il predetto contributo è riconosciuto **nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022**, e comunque nel limite complessivo di spesa **di 85 milioni di euro**, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

L'istanza è presentata dai beneficiari esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce i dati secondo i modelli pubblicati unitamente al comunicato.

Per l'inserimento dei dati relativi alle fatture di acquisto ed agli automezzi riforniti con il gasolio acquistato sono stati pubblicati, a titolo di esempio, i [due files](#) (Fatture – Targhe) che dovranno essere utilizzati.

I due files, prima di essere caricati nella piattaforma, dovranno essere salvati nel formato CSV(delimitato da separatore di elenco)(\* .csv).

Dell'apertura della piattaforma per l'ottenimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli utilizzati per i servizi di trasporto in conto proprio di merci su strada - primo trimestre 2022, ne è stato dato avviso con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2023](#).

LINK:

[Per accedere al comunicato del 10 agosto 2023, cliccare QUI.](#)

## **19. TRASPORTO DI PERSONE SU STRADA - Credito d'imposta per acquisto gasolio secondo semestre 2022 - Domande dal prossimo 14 settembre**

Il decreto-legge 144/2022 e successive modificazioni ha stanziato, all'art. 14, comma 1, lettera b), **15 milioni di euro** da destinare alle imprese di **trasporto di persone su strada**, quale contributo straordinario, erogato come credito d'imposta, **nella misura massima del 12% della spesa sostenuta** per acquisto di gasolio nel **secondo semestre dell'anno 2022**.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle more della registrazione del decreto ministeriale di attuazione siglato lo scorso 4 agosto, in data 12 agosto 2023 ha pubblicato un comunicato del 10 agosto 2023 contenente le indicazioni utili alla presentazione delle istanze.

Le istanze potranno essere presentate, esclusivamente sulla piattaforma implementata da Agenzia delle accise, dogane e monopoli a partire dalle **ore 15:00 del giorno 14 settembre 2023**.

**La piattaforma rimane aperta fino alle ore 23.59 del giorno 4 ottobre 2023.**

Il contributo è concesso a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che effettuano **servizi di trasporto di persone su strada**, resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

Per l'inserimento dei dati relativi alle fatture di acquisto ed agli automezzi riforniti con il gasolio acquistato sono stati pubblicati, a titolo di esempio, i [due files](#) (Fatture – Targhe) che dovranno essere utilizzati.

I due files, prima di essere caricati nella piattaforma, dovranno essere salvati nel formato CSV(delimitato da separatore di elenco)(\* .csv).

Dell'apertura della piattaforma per l'ottenimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli utilizzati per i servizi di trasporto di persone su strada - secondo semestre 2022, ne è stato dato avviso con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2023](#).

LINK:

[Per accedere al comunicato del 10 agosto 2023, cliccare QUI.](#)

## **20. AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI - Credito d'imposta per acquisto gasolio secondo trimestre 2022 - Domande dal prossimo 18 settembre**

La legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023), all'articolo 1, commi 503 e seguenti, così come modificata con decreto legge 48/2023, convertito con modificazioni con la legge 85/2023, ha stanziato **200 milioni di euro** da destinare alle imprese di **autotrasporto di merci per conto di terzi**, quale contributo straordinario erogato come credito d'imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta per acquisto di gasolio nel secondo trimestre dell'anno 2022.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle more della registrazione del decreto ministeriale di attuazione siglato lo scorso 8 agosto, in data 12 agosto 2023 ha pubblicato un **comunicato del 10 agosto 2023 contenente le indicazioni utili alla presentazione delle istanze**.

Le istanze potranno essere presentate, esclusivamente sulla piattaforma implementata da Agenzia delle accise, dogane e monopoli a partire dalle **ore 15:00 del giorno 18 settembre 2023**.  
**La piattaforma rimane aperta fino alle ore 23.59 del giorno 6 ottobre 2023.**

Il contributo è concesso a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il predetto contributo è riconosciuto nella **misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022**, e comunque nel limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

L'istanza è presentata dai beneficiari esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce i dati secondo i modelli pubblicati unitamente al comunicato.

Per l'inserimento dei dati relativi alle fatture di acquisto ed agli automezzi riforniti con il gasolio acquistato sono stati pubblicati, a titolo di esempio, i [due files](#) (Fatture – Targhe) che dovranno essere utilizzati.

I due files, prima di essere caricati nella piattaforma, dovranno essere salvati nel formato CSV(delimitato da separatore di elenco)(\* .csv).

Dell'apertura della piattaforma per l'ottenimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli utilizzati per autotrasporto di merci conto terzi - secondo trimestre 2022, ne è stato dato avviso con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2023](#).

LINK:

[Per accedere al comunicato del 10 agosto 2023, cliccare QUI.](#)



## **21. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE - Definiti criteri e modalità e condizioni per l'accesso - Domande dal 10 ottobre al 12 dicembre 2023**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2022, il [decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 ottobre 2022](#), recante "Criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale".

Il presente decreto - emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 479 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) - definisce i criteri, le modalità e le condizioni per l'accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, istituito dall'articolo 1, comma 478, della medesima L. n. 234/2021, al fine di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici.

Soggetto gestore è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l'obiettivo di sostenere i programmi di investimento delle imprese nella tutela ambientale, ha **stanziato 300 milioni di euro a valere sul "Fondo per il sostegno alla transizione industriale"**.

I programmi dovranno prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 e 20 milioni di euro.

**Possono beneficiare degli interventi del Fondo** le imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull'intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda di accesso, siano in possesso dei requisiti indicati all'articolo 5 del decreto del 21 ottobre 2022.

Sono ammissibili all'intervento del Fondo programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che perseguono una o più delle seguenti finalità:

- a) conseguimento nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività d'impresa;
- b) uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate, nell'unità produttiva oggetto dell'intervento;
- c) cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell'unità produttiva oggetto dell'investimento, attraverso l'implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.

Con [decreto direttoriale del 30 agosto 2023](#) vengono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione.

Le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line attraverso la procedura informatica accessibile nell'apposita sezione "Fondo per il sostegno alla transizione industriale" del sito web dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, **a partire dalle ore 12:00 del 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023.**

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

## **22. IPCEI MICROELETTRONICA 2 - Fissate modalità e termini per l'invio delle istanze di agevolazione - Domande dal 15 ottobre al 15 dicembre 2023**

La [Decisione della Commissione europea C\(2023\) 3817 final del 8 giugno 2023](#) ha autorizzato gli aiuti di Stato di quattordici paesi (Austria, Cechia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia e Spagna ) a sostegno della **realizzazione del secondo importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI)** sulla microelettronica e le tecnologie della comunicazione lungo tutta la catena del valore, dai materiali e dagli strumenti alla progettazione dei chip e ai processi di produzione, denominato "IPCEI ME/CT" (anche "IPCEI Microelettronica 2").

L'IPCEI ME/CT (IPCEI Microelettronica 2) sostiene attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche comprese nella prima applicazione industriale, e mira ad accelerare la trasformazione verde e digitale nei seguenti modi:

1. creando soluzioni innovative di microelettronica e comunicazione e
2. sviluppando sistemi elettronici e metodi di produzione efficienti sotto il profilo energetico e a basso consumo di risorse.

Gli aiuti autorizzati a livello comunitario ammontano a **8,1 miliardi di euro complessivi**.

Per l'Italia, sono ammissibili alle agevolazioni nell'ambito dell'IPCEI Microelettronica 2 (IPCEI ME/CT), i soggetti selezionati a seguito del primo e del secondo invito a manifestare interesse lanciati per selezione dell'iniziativa e la successiva notifica, individuati nel [Decreto direttoriale 28 giugno 2023](#) - Elenco dei partecipanti ai progetti IPCEI.

Con [decreto 4 settembre 2023](#) del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, in attuazione del decreto 27 giugno 2022, sono definiti le modalità e i termini per l'invio delle istanze di agevolazione relative all'IPCEI Microelettronica 2, nonché la modulistica, le procedure di dettaglio per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, le disposizioni per il trattamento dei dati personali e gli ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi agevolativi.

Per il sostegno alla realizzazione dell'IPCEI Microelettronica 2, in prima attuazione, sono complessivamente attivate risorse pari a **450 milioni di euro** a valere sulle risorse dell'intervento del *PNRR M4C2-I2.1 - Missione 4 "Istruzione, formazione, ricerca", Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Investimento 2.1 "Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)"*.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti ammissibili sono tenuti a presentare istanza **a partire dal 15 ottobre 2023 e non oltre il 15 dicembre 2023**.

L'istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto beneficiario, deve essere redatta secondo il facsimile di schema cui all'allegato n. 1 e corredata della prescritta documentazione.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

### **23. FATTURAZIONE ELETTRONICA SECONDO TRIMESTRE 2023 - Imposta di bollo da versare entro il prossimo 2 ottobre**

**Entro il 2 ottobre 2023** (considerato che il termine ordinario del 30 settembre cade di sabato, pertanto la scadenza slitta la primo giorno non festivo successivo) deve essere versata l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) relative al secondo trimestre 2023.

Per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio da parte di contribuenti e intermediari è attivo un servizio web che consente l'integrazione dell'imposta di bollo da fare sulle fatture elettroniche nei casi di ritardo, omissione o errato versamento dell'imposta di bollo.

Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate elabora con cadenza trimestrale due elenchi che rende disponibili, nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", al titolare di partite IVA tenuto all'emissione della fattura elettronica due distinti elenchi:

- Elenco A (non modificabile): in sono riportate gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio che riportano il corretto assolvimento dell'imposta di bollo;
- Elenco B (modificabile): in cui sono evidenziate le fatture elettroniche, emesse e inviate tramite Sistema di Interscambio, che non riportano l'assolvimento corretto dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta è dovuta.

La consultazione degli elenchi nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" è possibile entro il giorno 15 del primo mese successivo a ogni trimestre solare.

Il contribuente grazie alla consultazione di questi elenchi potrà regolarizzare la propria posizione e nel caso procedere all'integrazione dei dati in possesso dell'Agenzia.

Il versamento per l'ammontare calcolato dall'Agenzia delle Entrate può essere effettuato:

- mediante il servizio presente sul sito dell'Agenzia stessa, ovvero
- con addebito su conto corrente (bancario o postale) ovvero,
- utilizzando il modello F24.

Ricordiamo che, il D.L. n. 73/2022 (c.d. "*Decreto Semplificazioni*"), convertito dalla L. n. 122/2022, all'articolo 3, comma 4, ha introdotto **semplificazioni per le modalità di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**, e al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, ha incrementato **da 250,00 euro a 5.000,00 euro**, il limite di importo entro il quale **è possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato**.

Pertanto, **a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023:**

- **se l'ammontare dell'imposta di bollo** dovuta sulle **fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro**, la stessa **potrà essere versata** insieme all'imposta dovuta per il 2° trimestre, **entro il 30 settembre**,
- **se l'ammontare dell'imposta complessivamente** dovuta sulle fatture emesse **nei primi due trimestri non supera l'importo di 5.000 euro**, il **pagamento** potrà avvenire insieme con l'imposta dovuta per il terzo trimestre, **entro il 30 novembre**.

**RIASSUMENDO:** le scadenze del versamento dell'imposta di bollo per il 2023 sono le seguenti:

**1° trimestre: 31 maggio 2023** (\*) (\*\*)

**2° trimestre: 2 ottobre 2023** (essendo il 30 settembre 2023 sabato) (\*\*)

**3° trimestre: 30 novembre**

**4° trimestre: 29 febbraio 2024.**

*(\*) se l'importo dovuto per il **primo trimestre non supera 5.000,00 euro**, il versamento può essere eseguito entro il **30 settembre**.*

*(\*\*) se l'importo dovuto complessivamente per il **primo e secondo trimestre non supera 5.000,00 euro**, il versamento può essere eseguito entro il **30 novembre**.*

LINK:

[Per accedere all'area dedicata alla fattura elettronica e corrispettivi telematici, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare la GUIDA all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, aggiornata a marzo 2023, cliccare QUI.](#)

## **24. PREVENIRE E GESTIRE LE DIFFICOLTÀ DELL'IMPRESA - VADEMECUM PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), all'imprenditore non è chiesto di evitare il rischio d'impresa, bensì di **saperlo gestire e prevenire**, percependo tempestivamente il momento in cui il rischio si materializza e minaccia la continuità aziendale, in modo da poter dare una risposta tempestiva allo stesso ed evitare di far precipitare le cose con evidenti danni per l'intero sistema coinvolto (creditori, dipendenti, erario, clienti, fornitori, ecc.).

**"Prevenire e gestire le difficoltà dell'impresa. Vademecum per le piccole e medie imprese"** è il documento predisposto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) con la Fondazione ADR commercialisti, l'Università di Firenze (con il coordinamento del professor Lorenzo Stanghellini) e la Fondazione CR Firenze.

Il Documento evidenzia come per una **gestione preventiva e proattiva delle difficoltà dell'impresa**, in vista dell'impatto che la crisi può avere non solo sull'imprenditore, ma anche sui terzi (i dipendenti, i creditori, i clienti, lo Stato), sono intervenute recenti riforme che si muovono in due direzioni:

- 1) da un lato, richiedendo a tutti gli imprenditori (individuali e societari) di **dotarsi di una struttura capace di rilevare tempestivamente ogni difficoltà economico-finanziaria;**

- 2) dall'altro lato, introducendo **strumenti innovativi** che l'imprenditore può attivare per gestire le difficoltà, una volta rilevate, con la collaborazione di alcune o tutte le sue controparti, in primo luogo i creditori. Tali strumenti sono potenzialmente molto efficaci, anche e soprattutto quando vi si ricorre per tempo.

Nello specifico, il Vademecum tratta tre argomenti: gli "**asseti adeguati**", la **composizione negoziata** e il **dialogo con i creditori finanziari**.

LINK:

[Per consultare il testo del documento, cliccare QUI.](#)

## **25. SOTTOSCRIZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI - SEMPRE CON FIRMA QUALIFICATA**

Ai fini fiscali, la sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni su supporto informatico, **è valida con l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale, o della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle agenzie fiscali.**

Non è invece idonea l'apposizione della firma elettronica semplice, detta anche debole o leggera.

In nessun caso una firma elettronica «semplice» cioè non qualificata, digitale o avanzata, a prescindere dal processo di sua formazione, può dirsi idonea a garantire i requisiti che i documenti informatici, specie se di natura fiscale, devono possedere sin dal momento della loro formazione.

E' questa in sintesi la **risposta dell'Agenzia delle entrate n. 1 del 30 agosto 2023**, resa a seguito di una richiesta di consulenza giuridica.

L'Agenzia delle entrate conferma così i chiarimenti forniti con la [risoluzione n. 23/E dell' 8 aprile 2021](#) e con la [risposta n. 217 del 26 aprile 2022](#).

I comportamenti che si devono tenere devono rispettare le norme contenute nel **D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322**, che detta le modalità per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IVA, dell'IRAP e dei sostituti d'imposta, nel **D.M. 17 giugno 2014**, recante "*Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto*", del **decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82** (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAR), in particolare l'articolo 20.

Dal complesso quadro normativo - si legge nella risposta dell'Agenzia delle entrate - emerge che in nessun caso una firma elettronica "semplice" (ossia non qualificata, digitale o avanzata), indipendentemente dal processo di sua formazione, può dirsi idonea a garantire i requisiti che i documenti informatici (nativi tali o frutto di copia/dematerializzazione), specie se di natura fiscale, devono possedere sin dal momento della loro formazione.

Alla luce di quanto sopra - conclude l'Agenzia -, deve escludersi l'idoneità ai fini tributari - ai sensi sia del d.P.R. n. 322 del 1998, sia di altre previsioni, fatta salva una diversa espressa indicazione del legislatore - di qualsiasi procedura che preveda l'utilizzo di tale tipologia di firma.

LINK:

[Per consultare il testo della risposta n. 1/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per un quadro sulle varie tipologie di firma, cliccare QUI.](#)

## **26. FONDO VITTIME DEL LAVORO - Aggiornati gli importi per il 2023**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un comunicato stampa pubblicato il 7 settembre 2023, ha reso noto di aver adottato il **decreto n. 75 del 18 maggio 2023** di integrazione delle risorse del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

A seguito dell'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali si integrano, con **euro 5.479.421,00**, le risorse del Fondo di sostegno per le famiglie delle **vittime di gravi infortuni** sul lavoro per gli eventi compresi tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2023.

La previsione del rifinanziamento del Fondo contenuta nell'articolo 18-bis della legge n. 85/2023, di conversione del D.L. n. 48/2023 (recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro) comporterà l'integrazione degli importi già liquidati.

Si ricorda che il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato istituito dall'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e modificato dall'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il decreto definisce gli importi aggiornati delle prestazioni economiche *una tantum* destinate alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, finanziati con il Fondo dedicato, entrato in vigore nel 2007.

Per gli **eventi verificatesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023**, l'importo dell'Indennizzo sulla base dei criteri previsti e delle risorse disponibili è determinato come segue:

- 4.000,00 euro per nuclei superstiti composti da un solo familiare;
- 7.500,00 euro per nuclei superstiti composti da due persone;
- 11.000,00 euro per nuclei superstiti composti da tre persone
- 14.000,00 euro per nuclei superstiti composti da più di tre persone.

Grazie alle nuove risorse, l'**indennità** già erogata secondo quanto previsto dal decreto del 18 maggio 2023 sarà **integrata**, facendo lievitare gli **importi** spettanti.

Nella **tabella** fornita dal **Ministero del Lavoro** viene indicata sia la **prestazione** già esistente sia la rispettiva **integrazione** prevista dal decreto del 7 settembre 2023, che è:

- 5.000,00 euro per nuclei superstiti composti da un solo familiare;
- 6.500,00 euro per nuclei superstiti composti da due persone;
- 9.000,00 euro per nuclei superstiti composti da tre persone
- 9.500,00 euro per nuclei superstiti composti da più di tre persone.

**Per il 2023**, dunque, **la prestazione sarà erogata secondo gli importi totali indicati come segue:**

- **9.000,00 euro** per nuclei superstiti composti da un solo familiare;
- **14.000,00 euro** per nuclei superstiti composti da due persone;
- **19.000,00 euro** per nuclei superstiti composti da tre persone
- **24.000,00 euro** per nuclei superstiti composti da più di tre persone.

La domanda per ottenere la prestazione va presentata dai superstiti entro 40 giorni dal decesso del lavoratore, alla sede territoriale INAIL competente (per domicilio del lavoratore).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il dettaglio tabellare, cliccare QUI.](#)

## Altre notizie in breve

### **1) ILLEGITTIMA LA MULTA SE IL SEGNALE E' POSTO A MENO DI UN KM DALL'AUTOVELOX**

È illegittimo il verbale di contestazione della violazione dell' art. 142, comma 9, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), per eccesso di velocità, nel caso di omesso rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale di limite di velocità e l'autovelox, di cui all' art. 25, comma 2, L. n. 120/2010 e capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017. È quanto si legge nell' **ordinanza della Corte di Cassazione del 31 agosto 2023, n. 25544.**

LINK:

[Per prendere visione del testo dell'ordinanza clicca qui.](#)

## **2) PMI - IN ARRIVO IL SOSTEGNO DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE**

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2023, il **decreto 13 luglio 2023** del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che disciplina l'intervento agevolativo del **Fondo per la crescita sostenibile** a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di **rilevanza strategica** per il sistema produttivo e la competitività delle piccole e medie imprese, da realizzare nei territori delle **Regioni meno sviluppate**, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di **specializzazione intelligente** ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa.

Il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni saranno definite dal Ministero con successivi provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **3) SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO - GUIDA DELL'INPS ALL'INOLTRO DELLA DOMANDA**

**È arrivata la guida INPS che aiuta i cittadini, passo dopo passo, a fare la domanda per il Supporto per la formazione e il lavoro.**

Dal primo settembre scorso, è entrato in vigore il **Supporto per la formazione e il lavoro**, la prima delle due misure in sostituzione del **Reddito di Cittadinanza**.

Consiste in un contributo di **350 euro al mese**, erogato per un massimo di 12 mesi, non rinnovabile, che può essere richiesto dai cittadini con un'età compresa tra i 18 e i 59 anni, considerati "occupabili" e con un ISEE inferiore ai 6mila euro annui.

Oltre al contributo, i cittadini potranno accedere a **progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale**, orientamento e accompagnamento al lavoro.

L'INPS ha recentemente pubblicato una [guida](#) dove spiega, passo dopo passo, la procedura per richiedere il sostegno.

LINK:

[Per scaricare il testo della Guida dell'INPS clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'INPS clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero del lavoro clicca qui.](#)

## **4) CINQUE PER MILLE - AGGIORNATO L'ELENCO DELLE ONLUS ISCRITTE TARDIVAMENTE**

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato l'elenco con i dati delle ONLUS che hanno presentato la domanda di iscrizione al 5 per mille dopo i termini di scadenza, **ossia dopo l'11 aprile 2023**.

L'elenco delle ONLUS che si iscrivono tardivamente verrà **aggiornato periodicamente**: infatti, i soggetti che non hanno effettuato l'iscrizione per il 2023 entro l'11 aprile, sempreché non siano presenti nell'elenco permanente degli iscritti, possono ancora trasmettere la domanda telematica di accreditamento **entro il 2 ottobre 2023** (art. 2, comma 2, D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012) e versare un importo pari a 250 euro tramite il **modello F24 Elide** con **codice tributo 8115**.

LINK:

[Per accedere all'elenco clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**

**Repubblica italiana**

***I provvedimenti scelti per voi***

**(dal 28 agosto al 9 settembre 2023)**

**1) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 18 maggio 2023, n. 116:** Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 2023).



LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) D.P.R. 11 luglio 2023:** Approvazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2020-2022 - Aggiornamento 2022 e degli altri atti di programmazione della statistica ufficiale. (Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 2023 – Supplemento Ordinario n. 26).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Decreto 10 luglio 2023, n. 119:** Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) D.P.C.M. 11 luglio 2023:** Riconoscimento di un contributo a favore degli enti del terzo settore - Annualità 2023. (Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 13 luglio 2023:** Intervento agevolativo del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo e la competitività delle piccole e medie imprese, da realizzare nei territori delle Regioni meno sviluppate, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa. (Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120:** Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. (Gazzetta Ufficiale n. 2065 del 4 settembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 28 luglio 2023:** Modifiche al decreto 28 febbraio 2022, relativo a «Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.» - Proroga data. (Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 11 luglio 2023:** Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione, incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione, sostenere la formazione professionale e l'acquisizione di competenze, nonché i progetti di ricerca e sviluppo e la salvaguardia dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette. (Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 6 aprile 2023:** Specifica disciplina per l'individuazione dei progetti di rilevanza strategica nel settore navale rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. (Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 26 luglio 2023:** Modifiche al decreto 30 settembre 2022, recante: «Disposizioni per il riconoscimento, in favore dell'autotrasporto su strada di merci per conto terzi, di un credito d'imposta sull'acquisto del componente Ad blue per l'alimentazione dei veicoli Euro V e superiori. Anno 2022». (Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 4 agosto 2023:** Disposizioni per l'attuazione delle misure per il riconoscimento, in favore delle imprese di trasporto su strada di persone, non soggetto a obblighi di servizio pubblico, di un credito d'imposta sull'acquisto di carburante utilizzato per l'alimentazione di autobus ad elevata sostenibilità. Secondo semestre 2022. (Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM ([t.me/tuttocamere](https://t.me/tuttocamere))**